

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Sanzioni pesanti per chi "sfora" con l'utilizzo del lavoro accessorio**

Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che **l'art. 1, comma 32 della Legge n. 92/2012** (legge di riforma del mercato del lavoro) **ha apportato**, tra le altre, **importanti modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio**, disciplinate dall'art.70 del D. Lgs. 276/2003 ( riforma Biagi). **L'intervento legislativo in commento ha riguardato principalmente i seguenti aspetti:** *i) il restringimento delle possibilità d'utilizzo dei buoni lavoro (voucher)*, mediante la revisione del campo di applicazione della fattispecie e del regime dei compensi; *ii) l'istituzione di un "regime orario dei voucher"*, rapportando il buono lavoro alla durata temporale della prestazione; *iii) la ridefinizione delle aliquote contributive connesse al voucher*. Recentemente **il Ministero del Lavoro** (circ. 18.1.2013 n. 4) nel fornire indicazioni operative al proprio personale ispettivo in ordine alla nuova disciplina del lavoro accessorio, **ha precisato**, tra l'altro, **che**, a seguito dell'intervento della L.92/2012 di riforma del mercato del lavoro: *i) è stata eliminata l'elencazione tassativa delle categorie di prestatori e delle tipologie di attività che*, in precedenza, **segnavano i confini di ammissibilità dell'istituto, sostituita dalla previsione secondo cui**, in generale, **per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non diano luogo**, con riferimento alla totalità dei committenti, **a compensi superiori a 5.000,00 euro nel corso di un anno solare**. Disposizioni specifiche sono dettate per i committenti imprenditori o professionisti (ulteriore limite economico di 2.000,00 euro per committente) e per il settore agricolo; *ii) i buoni lavoro (o voucher) devono essere "orari, numerati progressivamente e datati" ed utilizzati entro 30 giorni dall'acquisto;* *iii) il ricorso al lavoro accessorio (da parte di imprenditori o professionisti) oltre i limiti e al di fuori del periodo consentito (30 giorni dall'acquisto) comporta la "trasformazione" del rapporto in rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato.*

**La nuova disciplina del lavoro accessorio**

**La legge di riforma del mercato del lavoro** ( art. 1, comma 32 della Legge n. 92/2012) **ha apportato**, tra le altre, **importanti modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, disciplinate dall'art.70 del D. Lgs. 276/2003.**

La **nuova formulazione del testo di legge, in vigore dal 18 luglio 2012, prevede** che **per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente".**

#### **OSSERVA**

In buona sostanza, vengono introdotte le seguenti **novità**:

- **eliminata la previsione di specifici ambiti di attività** o di particolari caratteristiche dei prestatori, **prevedendo esclusivamente un criterio reddituale;**
- **il limite annuale di Euro 5.000** (annualmente rivalutato) **deve fare riferimento ai compensi complessivamente percepiti dal lavoratore da parte della totalità dei committenti e non ai compensi erogati dai singoli committenti**, così come previsto dalla norma prima delle modifiche intervenute.

Ad ogni modo, attesa l'integrazione tra la previgente disciplina e quella introdotta dalla Legge n. 92/2012, si ritiene che il nuovo limite di 5.000 euro per anno solare riferito alla totalità dei committenti trovi applicazione solamente per i buoni lavoro richiesti/acquistati a partire dal 18 luglio 2012.

**La norma specifica che**, fermo restando il limite complessivo di Euro 5.000 euro, le **prestazioni rese a favore dei committenti imprenditori commerciali e professionisti possano essere svolte per compensi non superiori a 2.000 euro a favore di ciascun singolo committente.**

Vale a dire che il prestatore potrà svolgere prestazioni occasionali nel rispetto dei seguenti vincoli reddituali:

- **Euro 5.000, valore massimo dei compensi annui complessivamente percepiti;**
- **Euro 2.000, valore massimo dei compensi annui complessivamente percepiti da ciascun singolo committente.**

#### **OSSERVA**

Si ritiene, inoltre, che, **il predetto limite debba intendersi per il prestatore al netto delle**

**trattenute previdenziali e assistenziali;** pertanto,

- **il limite lordo per ciascun committente** sarà di **Euro 2.660** (corrispondenti ad Euro 1.995 netti);
- ovvero, nel **limite lordo annuale per il prestatore di Euro 6.660** (corrispondenti ad Euro 4.995 netti) complessivamente percepiti.

In altri termini, **sono soggetti al limite di 2.000 euro le prestazioni effettuate dal prestatore occasionale a favore di un medesimo committente rientrante nella seguente categoria:**

- ✓ **i professionisti**, ovveo tutti coloro che svolgono un'attività di prestazione d'opera intellettuale, **con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;**
- ✓ **qualsiasi imprenditore**, persona fisica o giuridica, **che svolge una qualsivoglia attività economica in qualsiasi settore produttivo.**

#### **OSSERVA**

Ad ogni modo, si rammenta che il limite di 2.000 euro è comunque riferito al prestatore di lavoro e non al committente imprenditore commerciale o professionista, che potrà servirsi di prestazioni di lavoro accessorio anche per importi superiori a 2.000 euro, purché con più soggetti prestatori di lavoro.

#### **Attività lavorative svolte in agricoltura**

---

Il riformato articolo 70 del D.Lgs n. 276/2003 prevede che le prestazioni di lavoro accessorio possono essere prestate con riferimento al **settore agricolo** tenuto conto delle seguenti precisazioni.

Nell'ambito delle "**attività agricole di carattere stagionale**", **la prestazione occasionale deve essere svolta soltanto da soggetti aventi le seguenti caratteristiche:**

- **pensionati;**
- **giovani studenti con meno di venticinque anni di età**, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se iscritti ad un ciclo di studi universitario;

Per quanto riguarda, invece, "**i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro**" (soggetti di cui all'art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972), **questi potranno usufruire della prestazione occasionale indipendentemente dal soggetto prestatore di lavoro.** In tale ultimo caso, è esclusa la possibilità che le prestazioni di lavoro accessorio siano rese da soggetti che l'anno precedente quello di riferimento erano iscritti agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

## OSSERVA

Come precisato dal Ministero del Lavoro, con riferimento alle attività agricole non trova applicazione l'ulteriore limite di 2.000 euro, previsto invece per i committenti imprenditori commerciali o professionisti.

### Committente pubblico

Il nuovo comma 3 dell'articolo 70 della Legge Biagi prevede la possibilità che anche il **committente pubblico possa fruire di prestazioni di lavoro accessorio**, indipendentemente dal prestatore di lavoro e dall'attività, **purché siano rispettati**:

- i **vincoli in materia di contenimento della spesa per il personale**;
- il **patto di stabilità interno, ove previsto**.

### Le modifiche apportate dal DL 83/2012

Con l'articolo 46 bis del DL n. 83/2012 convertito è stato introdotto un **correttivo alle disposizioni in materia di lavoro accessorio** che prevede, **per il 2013**, la possibilità di ricorrere a tale tipologia di lavoro anche per i **lavoratori che percepiscono prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, fino ad un massimo di 3.000 euro annuali**.

## OSSERVA

L'INPS, secondo le disposizioni introdotte in sede di conversione del decreto, provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

### LAVORO ACCESSORIO - LIMITI

<b>Limite massimo per lavoratore all'anno</b>	5.000 euro
<b>Limite massimo percepito dal lavoratore per ogni singolo committente</b>	2.000 euro
<b>Limite massimo, per il 2013, per i lavoratori che percepiscono prestazioni a sostegno del reddito o integrative del salario</b>	3.000 euro

### Regime sanzionatorio mancato rispetto dei limiti

Il Ministero del lavoro nella circolare n. 4 del 2013 ha analizzato i profili sanzionatori a cui possono incorrere i datori di lavoro in caso di **utilizzo del lavoro accessorio oltre i limiti quantitativi** (e pertanto qualificatori dell'istituto) relativi al compenso erogabile o percepibile dal lavoratore.

In particolare, il Ministero del lavoro chiarisce che **il superamento dei predetti limiti comporterà la trasformazione del rapporto in quella che costituisce la forma comune di rapporto di**

**lavoro, ossia in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.**

#### **OSSERVA**

Secondo quanto precisato dal Ministero tale conseguenza è limitata però soltanto al caso in cui il prestatore sia impiegato in un'attività funzionale all'attività di impresa o professionale, cioè quando le mansioni svolte dal lavoratore occasionale sono "veramente fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente dell'imprenditore o del professionista".

Nel caso di prestazione di giardinaggio presso un'impresa metalmeccanica, ad esempio, non appare possibile la conversione del rapporto appena indicata.

**Per ovviare a tale regime sanzionatorio**, il Ministero del lavoro consiglia ai committenti di farsi rilasciare (dai lavoratori) **un'autodichiarazione** ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o) del DPR n. 445/2000, **nella quale questi attestino di non aver ancora superato, per l'anno in questione, il limite complessivo di 5.000 euro**, nonché, si aggiunge, **l'indicazione di quanto sinora percepito dagli stessi, in modo da permettere al committente di quantificare correttamente quanto potrà essere impiegato il prestatore stesso.**

#### **OSSERVA**

***Fax simile dichiarazione ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o) del DPR n. 445/2000***

Alla cortese attenzione del datore di lavoro,

Io sottoscritto..... nato a ..... Residente in via..... provincia di .....

Dichiaro sotto la mia responsabilità

di aver ricevuto alla data del 1 febbraio 2013 compensi per lavoro occasionale pari ad € XXXXX netti di cui: € XXXXXX netti ricevuti dalla vostra rispettabile società

Data

Firma del prestatore

#### **Regime orario dei voucher**

Una delle **modifiche** più rilevanti alla disciplina del lavoro accessorio attiene all'**introduzione del cd. "regime orario" dei buoni lavoro**, cioè nell'**indicazione** di una **precisa corrispondenza tra il valore di un buono lavoro e la prestazione lavorativa**

### **OSSERVA**

Ricordiamo, per completezza espositiva che, prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni (18 luglio 2013), il valore nominale del buono (comprensivo della contribuzione alla Gestione Separata INPS e dei premi INAIL) risultava essere pari ad Euro 10 e non era ricollegabile ad una retribuzione minima oraria. Il valore della prestazione veniva, infatti, lasciato all'autonomia delle parti che risultavano libere di rapportarla tanto ad un'unità temporale quanto al raggiungimento di un risultato.

L'unica garanzia, per l'emissione del voucher da parte del committente, è data dalla prestazione di lavoro. La non realizzazione della prestazione porta alla non emissione del buono lavoro.

Alla luce delle modifiche apportate alla suddetta disposizione, viene ora previsto che:

→ **ogni buono lavoro corrisponde ad una prestazione di lavoro di un'ora** (60 minuti);

### **OSSERVA**

In buona sostanza, al fine di contrastare l'instaurazione di rapporti formalmente corretti, ma con compensi non congrui rispetto alle ore lavorate, **viene previsto che i carnet di buoni lavoro siano orari, numerati progressivamente e datati. In altre parole, viene sancito il rapporto di un buono per ogni ora di lavoro**

Con particolare riferimento al **valore nominale dei buoni**, la circolare n. 4 del 2013 del ministero del lavoro ribadisce che **la quantificazione del compenso non è più lasciata alla "negoziazione" tra committente e prestatore, ma è ancorata alla durata della prestazione stessa sulla base del parametro orario.**

### **OSSERVA**

Da ciò ne consegue che, **per ogni ora di lavoro svolta mediante lavoro accessorio**, il prestatore ha diritto ad almeno un buono lavoro del valore di 10 euro nominali, **ferma restando una diversa (maggiore) quantificazione del valore della prestazione lavorativa.**

→ **i buoni lavoro sono numerati progressivamente e datati**, in modo da permettere all'INPS una migliore gestione del servizio e di poter effettuare un controllo più puntuale sui voucher;

Ai fini della verifica e di un miglior controllo dei voucher, la circolare fornisce alcune istruzioni in riferimento alla **ricostruzione della durata della prestazione**. In riferimento alla numerazione progressiva e alla datazione degli stessi viene chiarito che: *"la data [...] consentirà di verificare se i*

*voucher sono utilizzati in relazione al periodo evidenziato [...] il riferimento alla "data" non può che implicare che la stessa vada intesa come un "arco temporale" di utilizzo del voucher non superiore a 30 giorni decorrenti dal suo acquisto".*

Viene, quindi, introdotto un limite temporale alla validità del buono lavoro: dal momento dell'acquisto dello stesso, **il buono avrà validità per massimo 30 giorni, non potendo essere utilizzato, pertanto, per prestazioni lavorative che siano successive a tale termine.**

#### **OSSERVA**

Tale novità modifica radicalmente l'utilizzo dei buoni lavoro: se fino ad oggi il momento dell'acquisto era disgiunto da quello dell'utilizzo, potendo il committente acquistare preventivamente un quantitativo di buoni lavoro senza una pianificazione precisa del loro impiego, per poi utilizzarli di volta in volta comunicando all'INPS o all'INAIL (a seconda del canale d'acquisto) la prestazione lavorativa, la modifica introdotta rende utilizzabile il buono lavoro limitatamente per 30 giorni dalla data di acquisto.

Ciò comporta che il committente che ha necessità di ricorrere periodicamente al lavoro accessorio dovrà procedere a più acquisti di buoni lavoro, essendo gli stessi validi solo per 30 giorni.

Per quanto riguarda gli **aspetti sanzionatori**, il Ministero ricorda che **l'utilizzo del buono lavoro al di fuori del periodo consentito** (30 giorni dal momento dell'acquisto) è passibile di sanzione. In particolare, l'utilizzo del buono lavoro oltre il periodo di validità dello stesso (30 giorni dall'acquisto) comporterà le **medesime conseguenze sanzionatorie previste per l'utilizzo oltre i limiti quantitativi.**

#### **OSSERVA**

Pertanto, **in assenza di un voucher valido per la prestazione svolta, questa sarà da considerarsi quale "prestazione di fatto", non comunicata preventivamente e, pertanto, da considerarsi "in nero".**

### **Utilizzo dei buoni acquistati prima dell'entrata in vigore delle novellate disposizioni**

**La circolare n. 4/2013 ricorda che i voucher già richiesti prima dell'entrata in vigore della riforma del lavoro, ovvero quelli già acquistati prima del 18 luglio 2012, possono essere utilizzati entro il prossimo 31.05.2013 rispettando la precedente disciplina** anche e soprattutto in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio ( ciò significa che valgono le distinzioni di attività per lavoratori e committenti per importo e per periodo ecc.).

A ciò si aggiunga **che i buoni acquistati prima del 18 luglio 2012 non devono essere conteggiati ai fini del raggiungimento dei nuovi limiti di € 5.000 e di € 2.000 e che rispetto ad essi non sussiste alcun vincolo di parametrizzazione oraria.**

*Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.*

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**